



Tribunale di Varese

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO

ARTT. 177, 708 C.P.C.

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Proia, nel procedimento n.913/10

OSSERVA

- □ ■ □ -

La residenza del minore è presso il genitore che ne ha l'affidamento e, in caso di affido condiviso, in linea di principio presso la residenza del genitore collocatario.

Il disgregamento del vincolo coniugale non può determinare un impoverimento del vincolo genitoriale e, soprattutto, non può incidere sul diritto di visita del genitore non collocatario.

Come ricorda la giurisprudenza internazionale (Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia, Pres. Tulkens), l'art. 8 della CEDU, imponendo il rispetto della vita familiare, obbliga le autorità nazionali a tutelare i rapporti tra i membri di famiglia e, in caso di disgregazione del nucleo familiare, a garantire il diritto di visita del genitore non collocatario. Tale diritto di visita ovviamente va bilanciato essendo preminente l'interesse del minore soprattutto là dove si tratti di assumere misure coercitive. Nell'ambito di queste valutazioni, è però essenziale che i provvedimenti del giudice siano caratterizzati dalla tempestività della loro esecuzione. Inoltre, la mancanza di collaborazione dei parenti separati non dispensa le autorità competenti dall'adottare tutte le misure possibili per mantenere i legami familiari; quanto non avviene in caso di misure automatiche e stereotipate che non siano adattate al caso specifico, e che di fatto non assicurino al genitore di poter effettivamente godere del suo diritto di visita (Nel caso di specie, la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU).

Vi è, comunque, che le scelte che sono idonee ad affievolire in modo consistente il rapporto genitoriale con padre o madre, vanno assunte previa audizione del minore. La Suprema Corte di Cassazione, con l'intervento a Sezioni Unite del 21 ottobre 2009 (v. Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238, Pres. Carbone, rel. Forte) ha, in tal senso, affermato che, in relazione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e all'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si deve ritenere necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificare l'omesso ascolto.

Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza di questo giudice che ha autorizzato la madre a trasferirsi con il figlio fuori dal territorio italiano è stata sospesa dal giudice del Collegio, pur precisando la possibilità di un giudizio di inammissibilità del reclamo. E', però, certo che nella valutazione sommaria del giudice superiore, il provvedimento di questo giudice merita una revisione.

Pertanto, onde stabilire il miglior interesse del minore, occorre provvedere come da dispositivo, previa audizione del minore, secondo le forme in uso presso questo Ufficio (v. Protocollo minori).

Alla luce di rilievi sin qui svolti, l'ordinanza impugnata davanti al Collegio va da questo Ufficio revocata e in sua sostituzione pronunciata quella che segue.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 177, 708 c.p.c.

REVOCA

l'ordinanza oggetto del 23.12.2010 e per l'effetto, allo stato, non autorizza il trasferimento del minore fuori dal territorio italiano, in attesa dell'istruttoria che si va a disporre

*VISTO L'ART. 6 DELLA CONV. DI STRASBURGO DI CUI ALLA L. 77/2003,
VISTO L'ART. 155-SEXIES C.C.*

DISPONE

l'audizione dei figli della coppia.

ABILITA le parti a depositare richiesta di domande al minore entro la data del 20 febbraio 2011

NOMINA, per l'audizione da tenersi in modo assistito, la dr.ssa [REDACTED] [REDACTED] iscritta all'Albo dei CTU e con studio in [REDACTED]. Questa è invitata all'udienza fissata per assistere il giudice nell'audizione. Alla stessa si delega, altresì, il compito di fornire al minore adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto. La dottoressa prenderà in carico il minore dalla notifica del provvedimento e sino alla audizione.

ONERA

la parte più diligente alla produzione in giudizio di eventuali relazioni dei Servizi Sociali prodotte presso il Tribunale per i Minorenni.

MANDA alla cancelleria perché l'odierna ordinanza sia comunicata alle parti ed al consulente nominato

Rinvia la causa all'udienza del 9.3.2011 ore 15,00 per l'audizione dei minori, confermando quella delle ore 10,00 e per l'ammissione delle prove.

Varese li 26 gennaio 2011

Depositato in Cancelleria

Varese, N. 27 GEN 2011

L'OPERARIO
(Stella PROVENZANO)



IL GIUDICE
DOTT.SSA MARIA PROIA